

## CORTE FEDERALE D'APPELLO

### DECISIONE N. 5/2024-25

All'udienza del 30 gennaio 2025, la Corte Federale di Appello si è riunita per trattare il reclamo depositato via PEC in data 13 dicembre 2025, prot. n.15, dalla Sig. Cristina Tonetta, rappresentata e difesa dall'Avv. Noemi Cirulli, giusta procura conferita nel giudizio di primo grado, avverso la decisione del Tribunale Federale n.10/2024 del 13-28/11/2024, con cui è stata irrogata alla medesima Sig. Tonetta la sanzione di un anno di sospensione da qualsiasi attività federale e sociale

Con il reclamo *de quo* la Sig.ra Cristina Tonetta ha impugnato la predetta decisione del Tribunale Federale censurandola sotto diversi aspetti.

In via preliminare, la reclamante ha eccepito che la sua sospensione per ragioni disciplinari dalle designazioni disposta dal Presidente *pro tempore* del Comitato Nazionale Arbitri Sig. Stefano Silingardi, in quanto disposta non da un organo di giustizia, sarebbe stata irrituale e non prevista dalla vigente normativa federale.

Con il primo motivo, la stessa reclamante ha contestato l'interpretazione del Giudice di *prime cure* che non ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività della contestazione dei fatti oggetto del procedimento disciplinare che ha portato alla sanzione impugnata, che riguardano episodi risalenti nel tempo e mai in precedenza segnalati in alcun documento di giustizia federale.

Con il secondo motivo, la Sig.ra Tonetta ha dedotto che nel caso di specie essa non avrebbe violato i principi di lealtà e correttezza in quanto la sua condotta è sempre stata funzionale a tutelare legittimamente le proprie pretese e quelle del figlio minore che gli organi federali non avevano adeguatamente considerate, senza mai travalicare il limite dell'abuso del diritto.

Con il terzo motivo, la reclamante ha eccepito l'errata interpretazione dei fatti accaduti sostenendo che, al contrario di quanto contestatole, mai ha formulato espressioni lesive,

offensive, diffamatorie della reputazione, dell'onore, della professionalità e intimidatorie degli organi federali, del CNA - Comitato Nazionale Arbitri, del Presidente del CNA e Designatore nazionale, del Designatore di Area 2, di un collega arbitro e dell'intera categoria arbitrale, ma solo frasi legittimate dal diritto di critica, costituzionalmente garantito ad ogni soggetto.

Con il quarto motivo, la Sig.ra Tonetta ha dedotto l'errata valutazione dei fatti e delle dichiarazioni avvenuti in occasione della gara del 24/3/2024 del campionato Under 16 maschile tra HC Riva e Cuscube Brescia Hockey, anche in ragione della comunicata fine della sua sospensione dalle designazioni.

Con il quinto motivo, la stessa Tonetta ha contestato l'errata valutazione di quanto avvenuto in occasione della gara di Coppa Federale, Round 2, tra HC Adige e Genova HC, disputata in data 4/11/2023.

Con il sesto motivo, la reclamante ha rilevato che i fatti oggetto di contestazione e relativi alla gara in data 14/4/2024 del campionato Under 16 maschile tra HC Adige e HC Riva, non erano stati citati nei verbali di gara, né in precedenza segnalati e che, per lo più, riguardavano mere espressioni verbali, eventualmente aspre, ma mai accompagnate da comportamento minaccioso, peraltro fondati sulle dichiarazioni della Sig.ra Visconti, da ritenersi persona inattendibile.

Con il settimo e ultimo motivo, la Sig.ra Tonetta ha censurato la decisione impugnata per l'errata valutazione di quanto avvenuto al tavolo del DTC in occasione della gara in data 13/4/2024 del campionato Under 16 femminile tra HC Riva e HC Argentina.

La reclamante, quindi, ha concluso chiedendo:

*“Che la Corte Federale di Appello adita, voglia, annullare e/o revocare la decisione n.10/2024 del Tribunale Federale Proc. n.4/2024 R.G.P.F. – n.1/2024 R.G.T.F. per la condanna in relazione ai capi A, B, C, D, E, F, I, L, della sanzione di un anno di sospensione*

*da ogni attività federale e sociale del 13.11.2024, depositata in data 28.11.2024 e conseguentemente prosciogliere la Signora Cristina Tonetta; in subordine, di riformare parzialmente la pronuncia da qua, con applicazione nei suoi confronti della sola misura punitiva del rimprovero o della censura ovvero, invia ulteriormente gradata, con congrua e sensibile riduzione della irrogata sospensione, da contenersi entro i limiti massimi del presofferto”.*

Con ordinanza in data 23 gennaio 2025, regolarmente comunicata alla reclamante e alla Procura Federale, era fissata la camera di consiglio in data 30 gennaio 2025 per la discussione del reclamo, anche in modalità da remoto.

Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2025 partecipavano, da remoto, la Sig.ra Cristina Tonetta personalmente e, in sostituzione dell’Avv. Noemi Cirulli, l’Avv. Flavio La Gioia, e in presenza il Procuratore Federale, Avv. Sergio Lauro.

Il Procuratore Federale eccepiva l’inammissibilità dell’eccezione preliminare dell’impugnazione, in quanto sollevata per la prima volta con il reclamo, argomentava le contestazioni di cui all’atto di deferimento e concludeva per il rigetto dell’impugnazione e con la richiesta di aggravamento della sanzione inflitta nella decisione impugnata.

L’Avv. La Gioia illustrava il reclamo insistendo per l’accoglimento delle conclusioni e il rigetto della richiesta di aggravamento della sanzione in ragione del divieto della *reformatio in peius* in assenza di uno specifico e autonomo appello da parte della Procura Federale, e la Sig.ra Tonetta forniva alcune precisazioni sui fatti oggetto del reclamo.

La Corte, quindi, ai sensi dell’art. 109, comma 9, del Regolamento di Giustizia, si riservava il deposito della decisione entro 10 giorni dalla camera di consiglio.

## MOTIVI

Questa Corte, in primo luogo, ritiene di accogliere l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Federale riguardo a quanto dedotto in via preliminare dalla reclamante nell’atto

di impugnazione, perché le censure attinenti alla sospensione dalle designazioni della Sig.ra Cristina Tonetta sono state sollevate per la prima volta in sede di gravame e, quindi, incorrono nel limite dei *nova* nel giudizio di appello.

Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, il Collegio osserva che, al contrario di quanto rappresentato dalla reclamante, nessuno dei fatti contestati alla reclamante sono antecedenti alla scorsa stagione sportiva 2023-2024; inoltre, il procedimento che ha portato alla decisione impugnata è scaturito dall'acquisizione di una notizia di illecito disciplinare da parte del Procuratore Federale nell'ambito del procedimento n.1/2024 iscritto in data 25/3/2024 presso il registro generale della Procura Generale dello Sport del CONI a seguito di una segnalazione presentata dalla stessa Sig.ra Tonetta e conclusosi con l'archiviazione.

Il rilievo che i fatti contestati alla Sig.ra Tonetta potevano eventualmente già essere in precedenza segnalati in "documenti ufficiali" ai competenti organi federali non inficia la tempestività e legittimità del procedimento instaurato nei confronti della reclamante, in quanto nulla vieta di avviare azioni disciplinari a seguito della conoscenza di una *notitia criminis*, comunque appresa, purché nel rispetto dei termini di prescrizione dell'azione disciplinare previsti dall'art. 53 del Regolamento di Giustizia.

Per i fatti oggetto del procedimento disciplinare *de quo* il termine di prescrizione è quello indicato alla lettera d) del predetto articolo, determinato nella quarta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione e, pertanto, poiché nessuno dei fatti contestati alla Sig.ra Tonetta è avvenuto prima della stagione sportiva 2023/2024, non si ravvisa nel caso di specie alcuna tardività della contestazione dei fatti alla Sig.ra Cristina Tonetta.

Riguardo al secondo motivo di appello, è opportuno considerare che, in occasione dell'udienza del 30/10/2024, peraltro richiamata nell'atto di impugnazione, la Sig.ra Tonetta ha dichiarato che la convocazione del figlio minore ad arbitrare da solo partite a undici

giocatori, contrariamente a quanto accadeva di regola, *“creava uno stato di insicurezza a mio figlio al punto da voler abbandonare l’attività, ecco perché chiedevo di arbitrare con lui quando veniva designato (. . .) io volevo arbitrare con mio figlio per tutelare la sua preparazione, la sua persona, la sua psiche e la sua formazione poiché arbitrare da solo gli creava ansia e diminuzione dell’autostima ed insicurezza. Quindi io ho dato solo indisponibilità parziale. Ho recepito le mie designazioni da parte del CNA in luoghi diversi ed in gare diverse rispetto a quelle dove era designato D. come atti ritorsivi e perciò li ho qualificati giochetti”*.

Dal contenuto delle dichiarazioni rese dalla Sig.ra Tonetta appare evidente che si tratta di una serie di valutazioni del tutto autonome e soggettive, non supportate da alcun riscontro o evidenza oggettiva, circa l’asserito disagio psichico che sarebbe stato procurato al figlio minore dalle designazioni ricevute, dichiarazioni che, a parere di questa Corte, da un lato non sono in grado di dimostrare la condotta scorretta e improba del settore arbitrale, e dall’altro non possono evidentemente giustificare le iniziative assunte e le affermazioni rese dalla Sig.ra Tonetta come risulta in atti e che sono oggetto del terzo motivo di appello che viene qui di seguito valutato.

Nella email inviata in data 19/10/2023 dalla Sig.ra Tonetta al Sig. Stefano Silingardi, Presidente CNA e Designatore nazionale, e, come si legge nell’indirizzario della stessa email, al Responsabile CIA, ai membri del CNA e al Fiduciario Area 2, tra l’altro, si legge: *“Nelle motivazioni non sono state rivolte né critiche e nemmeno toni offensivi, ma solamente una constatazione di fatto, del “giochetto” (magari autorizzato dal CNA?), noto ormai a tutti, che il designatore area 2 sta facendo negli ultimi mesi: aspettava l’accettazione da parte di D. per poi subito dopo inviare a me una designazione in luogo lontano da lui (. . .) Le ultime di ieri, D. a Villafranca (cosa potrà mai imparare da Nobis?) e dopo 2 minuti dall’accettazione la sottoscritta a Bondeno. Che senso ha ? Solo ripicca (. . .) Non credo che in questa*

*situazione rientri, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (. . .) - farlo arbitrare con colleghi poco preparati (. . .) o che hanno ripreso da poco ad arbitrare dopo anni di stop e che non sono in grado o non danno (come successo fino ad ora) consigli, esortazione e suggerimenti che potrebbero contribuire al miglioramento arbitrale di D.. Quello che spesso sfugge è che, soprattutto per un arbitro giovane, oltre alla partita in sé (trovarsi sul campo con un collega non è sufficiente) c'è molto altro – prima e dopo – ma comprendo che senza una preparazione adeguata sia difficile da individuare. Avevo già più volte e in più occasioni richiesto un colloquio di chiarimento, ma l'egocentrismo e il dispotismo già manifestato dal designatore area 2 non lo ha permesso . . .”.*

In precedenza, con messaggi sulla piattaforma WhatsApp con il Designatore Area 2 Sig. Andrea Faggion, in data 14/3/2023, la Sig.ra Tonetta aveva affermato: *“tanto se nessuno rispetta le norme e nessuno li controlla – siamo allo sbando – farò così anch'io”*; *“Benedetti i tempi di Sancini . . . un Presidente con le palle, un designatore nazionale che sapeva come andavano le cose, un presidente che non si mette ad arbitrare ma lascia il posto ai giovani e meglio che non continuo”*; *“comunque, se domenica è ancora scoperta la partita di A2F a Mori, ci vado io – visto che a nessuno frega nulla, non spreco una giornata del mio tempo ad andare a Bondeno”*.

Premesso che la motivazione di molte delle affermazioni contenute nella email del 19/10/2023 paiono essere dettate, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, piuttosto che dal volere tutelare il figlio minore per un ipotetico disagio psichico che, in nessun modo risulta comprovato agli atti di questo procedimento, come in precedenza evidenziato, da una sorta di intento di nepotismo nella gestione dell'attività arbitrale in favore dello stesso figlio, come peraltro è confermato da quanto dichiarato dal Sig. Andrea Faggion nell'audizione con la Procura Federale in data 10/6/2024 (*“Lei inizialmente spingeva solo per far designare il figlio, poi ha iniziato ad imporre la sua presenza insieme alla designazione del figlio”*) e ciò

si palesa di quanto più distante da qualsiasi fondante valore sportivo di lealtà e correttezza.

Appare evidente, pertanto, che il complesso di dette affermazioni travalicano ampiamente il legittimo diritto di critica su cui si fonda la tesi difensiva.

Al riguardo, il Collegio condivide quanto statuito nella decisione impugnata, nella quale è scritto che si tratta di *“esternazioni altamente offensive”* e *“in alcun modo giustificabili”*, trattandosi di *“affermazioni gratuite e del tutto immotivate con un’elevata potenzialità lesiva in relazione ai fatti attribuiti ai soggetti coinvolti”*, in quanto la Sig.ra Tonetta *“non si è limitata a contestare l’operato delle Istituzione federali e dei propri organi, ma li ha addirittura ritenuti – neppure troppo velatamente – strumentali e funzionali a ipotetici “giochetti” di potere in seno alla Federazione “ormai noti a tutti”*.

Si tratta, pertanto, di un insieme di affermazioni denigratorie e lesive della reputazione, della professionalità e dell’autorevolezza degli organi arbitrali che si palesano ancora più gravi in quanto rese da una persona che riveste la qualifica di arbitro, peraltro esperto, in ambito federale.

Per quanto concerne il quarto motivo di appello, il Collegio osserva che, in disparte di ogni considerazione circa la sospensione dalle designazioni della Sig.ra Tonetta, la stessa, pur non essendo stata nominata per la gara in data 24/3/2024 del campionato Under 16 maschile tra HC Riva e Cuscube Brescia Hockey, che era stata assegnata al Sig. Alexandre Villet, era presente sul luogo e, come dichiarato dallo stesso Sig. Villet nell’audizione innanzi alla Procura Federale del 18/6/2024, in atti, ha detto rivolgendosi al Villet: *“Visto che sei solo mi tocca arbitrare”*.

Il teste Sig. Luca Risatti, Presidente dell’HC Riva, escusso all’udienza del Tribunale Federale del 13/11/2024, ha dichiarato che poiché l’arbitro designato, Sig. Alexandre Villet, non era ancora arrivato ha chiesto alla Sig.ra Tonetta di arbitrare e che *“nonostante l’arrivo del Villet*

*la Tonetta ha continuato a svolgere le funzioni arbitrali, e che il Villet non ha obiettato la sua presenza”.*

Ciò posto, è bene considerare che nel campionato Under 16 maschile è previsto che vi sia un solo arbitro, non essendo necessaria la presenza del doppio arbitro.

Le considerazioni della difesa, pertanto, sulla regolarità formale di quanto avvenuto in occasione della sopra citata gara, e precisamente sul ricorso al cosiddetto “arbitro societario”, si palesano del tutto inconferenti.

Nel caso di specie, infatti, risulta che l’arbitro designato per la gara, pur in ritardo, era presente al campo e che la Sig.ra Tonetta ha inteso forzare la situazione per ottenere di arbitrare una gara che non le era stata assegnata.

L’art. 49, comma 1, del Regolamento Gare e Campionati, titolato “Assenza e indisponibilità degli Arbitri nelle gare di hockey di Campionati a composizione numerica illimitata e di Coppa Italia, fasi iniziali”, stabilisce che “. . . qualora non sia possibile supplire l’assenza degli Arbitri designati secondo quanto previsto dal precedente articolo i due allenatori dovranno dirigere l’incontro o designare Arbitri due persone, scelte una per ciascuna squadra, tesserati FIH. . .”

Quanto avvenuto nella gara in questione non rientra evidentemente nell’ipotesi disciplinata dal predetto articolo, perché non si era concretizzata l’assenza dell’arbitro e, quindi, appare evidente che, al di là del passivo atteggiamento del Sig. Villet e dell’incauto aiuto ricevuto nell’occasione dal Sig. Luca Risatti, il comportamento assunto dalla Sig.ra Tonetta per potere arbitrare una gara che non le era stata assegnata e che poteva essere legittimamente diretta esclusivamente dal Sig. Villet, in ottemperanza alla normativa arbitrale federale, costituisce un evidente atto irrispettoso della dirigenza arbitrale e in violazione della normativa federale.

Nel quinto motivo di appello la difesa della Sig.ra Tonetta ha rilevato che le contestazioni dei fatti avvenuti in occasione della gara di Coppa Federale, Round 2, tra HC Adige e Genova

HC, disputata in data 4/11/2023, si fondavano su quanto riferito dalla Sig.ra Maddalena Visconti, la quale aveva reso testimonianza riguardo anche altri episodi, riportati nei capi G) e H) dell'atto di deferimento che, tuttavia, a seguito della documentazione depositata dalla reclamante nel giudizio di primo grado, attestante l'assenza della stessa sui luoghi oggetto della testimonianza, era stata smentita determinando il proscioglimento della Sig.ra Tonetta dall'incolpazione per gli illeciti di cui ai predetti capi nella decisione del Tribunale Federale.

La reclamante, in ragione di ciò, ha invocato l'inattendibilità di testimone della Sig.ra Visconti anche per quanto riguarda tutti gli altri episodi su cui ha riferito nel presente procedimento, tra cui ci sono sia quello accaduto in occasione della sopra citata gara di Coppa Federale, ma anche quello verificatosi nella gara in data 14/4/2024 del campionato Under 16 maschile tra HC Adige e HC Riva, arbitrato dai Sigg.ri Maddalena Visconti e Alexandre Villet, oggetto del sesto motivo di appello, nel quale giocava il figlio della Sig.ra Tonetta.

Riguardo a quest'ultimo episodio le dichiarazioni rese dai due sopra citata arbitri nelle rispettive audizioni innanzi alla Procura Federale, il Sig. Villet in data 18/6/2024 e la Sig.ra Visconti in data 20/6/2024, sono concordanti.

Entrambi, infatti, hanno riferito che durante la gara la Sig.ra Tonetta aveva urlato dagli spalti all'indirizzo della Sig.ra Visconti mettendone in dubbio la competenza e la correttezza, e che a fine partita si era recata con il figlio nella "casetta" assegnata agli arbitri per scrivere il verbale e urlando aveva chiesto spiegazioni sul cartellino giallo dato al figlio in modo così esacerbato che alla fine sono stati entrambi invitati ad uscire.

Appare evidente che il comportamento tenuto dalla Sig.ra Tonetta durante e dopo la gara è stato palesemente offensivo e irrispettoso nei confronti dei colleghi arbitri e nulla rileva la circostanza che di tale episodio non è stata fatta menzione dagli stessi arbitri nel referto di fine gara, ma solo in occasione delle audizioni avute nel corso del procedimento, peraltro tenutesi a distanza di circa due mesi dai fatti segnalati.

Il Collegio, inoltre, rileva che dalla concordanza delle testimonianze dei Sigg.ri Villet e Visconti sui fatti per cui la Tonetto è stata sanzionata consegue che la Visconti non possa ritenersi non attendibile come teste, a prescindere da ogni altra considerazione, per tutti gli episodi su cui ha riferito, ma solo per quelli per i quali è stata specificamente dimostrata la sua inattendibilità, come avvenuto per i fatti contestati di cui alle lettere G) e H) e dell'atto di deferimento.

Ciò comporta che agli atti risulta che la Sig.ra Tonetta, in occasione della gara di Coppa Federale svolta in data 4/11/2023 tra HC Adige e Genova HC, oggetto del quinto motivo di appello, per la quale era stata designata la figlia come DTC, si è presentata al campo di gara senza alcun titolo e si sedeva al tavolo del DTC inducendo gli altri ufficiali di gara ad invitarla ad uscire senza peraltro riuscirvi.

La difesa della reclamante, sulla base di alcuni messaggi WhatsApp, prodotti in atti, intercorsi in occasione della predetta gara tra la Sig.ra Tonetta e sua figlia, Sofia Bet, designata come DTC per la medesima gara, nei quali la figlia chiede consigli alla madre su come compilare una parte del verbale pre-gara, sostiene di poter dimostrare l'assenza della Sig.ra Tonetta dal campo di gara.

Non si ritiene, tuttavia, di potere condividere tale argomentazione in quanto lo scambio di messaggi WhatsApp può ben avvenire anche tra persone presenti nello stesso luogo e, quindi, non viene smentita né la presenza della Sig.ra Tonetta nella gara di Coppa Federale del 4/11/2024 né il suo censurabile comportamento ivi tenuto.

Per quanto concerne il settimo e ultimo motivo di appello, circa i fatti avvenuti in occasione della gara del 13/4/2024 del campionato Under 16 femminile tra HC Riva e HC Argentina, questa Corte osserva che il Sig. Alexandre Villet, sentito dalla Procura Federale nell'audizione del 18/6/2024, ha dichiarato: *“Dopo l'inizio della partita la Tonetta è entrata e si è seduta al posto del DTC dove avevo lasciato i verbali. Era la mia seconda partita e non*

*ho preso provvedimenti. Avevo sentito dire che era DTC e arbitro e quindi non l'ho allontanata (. . .) A fine partita mi ha detto che ho arbitrato male perché ho fatto un errore che poteva dare modo all'Argentina di fare ricorso e avere partita vinta a tavolino. Lo ha fatto con un tono di voce alto che l'ha sentita anche l'allenatore dell'Argentina . . .”.*

L'allenatore dell'HC Argentina, Sig. Luca Fabrizio, escusso come teste all'udienza del Tribunale Federale del 13/11/2024 *“in realtà ricorda poco o nulla ed in particolare precisa di non ricordare l'effettiva presenza della Sig.ra Tonetta quel giorno”.*

Appare evidente che, al contrario di quanto dedotto dalla reclamante, il Sig. Fabrizio non ha smentito le affermazioni del Sig. Villet, perché mentre questo ha riferito delle circostanze ben precise, il Sig. Fabrizio in sostanza si è dichiarato immemore sui fatti relativi alla gara *de qua* anche riguardo alla presenza della Sig.ra Tonetta, dichiarazioni da ritenersi non idonee a confutare la presenza della stessa.

Pertanto, anche per tale episodio risulta acclarato il comportamento irrispettoso e protervo e, quindi, sanzionabile posto in atto dalla Sig.ra Tonetta.

Alla luce di quanto sopra, risulta confermata la responsabilità della Sig.ra Cristina Tonetta per i fatti sanzionati nella decisione impugnata e conseguente realizzazione delle infrazioni di cui al combinato disposto degli artt. 57, comma 1 e 6, e 60 del Regolamento di Giustizia, con applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 38, lett. c), e), f) e g), in concorso tra loro *ex art.* 41, comma 2, dello stesso Regolamento.

Riguardo alla quantificazione della sanzione, questa Corte, preliminarmente, riguardo alla richiesta di aggravamento della sanzione da parte della Procura Federale, ritiene che non vi siano i presupposti in ragione di quanto statuito dalla Sezione IV del Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione n.84 del 21/10/2019, in cui è stato affermato che la *reformatio in peius* della sanzione a seguito del solo reclamo del tesserato e non della Procura Federale è *“in aperta violazione di uno dei principi cardini del diritto sanzionatorio, che esclude*

*l'applicazione di una sanzione più severa di quella applicata in precedente grado del giudizio, se non a seguito di impugnazione dell'organo dell'accusa". Detto indirizzo è stato in seguito ribadito dalla Sezione II dello stesso Collegio, con decisione n.70/2022.*

Ciò posto, in ragione del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 46 del Regolamento di Giustizia, il Collegio ritiene congrua al caso di specie la sanzione complessiva di un anno, come determinata nella decisione impugnata.

**P.Q.M.**

La Corte Federale di Appello:

- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la decisione del Tribunale Federale impugnata;
- dispone l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, 30 gennaio – 7 febbraio 2025

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Vincenzo Corona

F.to Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio